

Toscana

L.R. 10-11-2014 n. 65

Norme per il governo del territorio.

Pubblicata nel B.U. Toscana 12 novembre 2014, n. 53, parte prima.

L.R. 10 novembre 2014, n. 65 ⁽¹⁾.

Norme per il governo del territorio.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Toscana 12 novembre 2014, n. 53, parte prima.

Art. 30 *Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti semplificate al piano operativo e relativo termine di efficacia.*

1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso ⁽³⁹⁾.

2. Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato ⁽⁴⁰⁾.

3. Sono escluse dal procedimento semplificato del presente articolo le varianti che introducono nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all'articolo 26, comma 1.

4. Le previsioni incidenti sul dimensionamento del piano operativo introdotte mediante variante semplificata ai sensi del presente articolo perdono efficacia alla scadenza quinquennale dall'approvazione del piano operativo di riferimento.

5. Le varianti di cui al presente articolo sono oggetto del monitoraggio di cui all'articolo 15.

⁽³⁹⁾ Comma così sostituito dall' *art. 12, comma 1, L.R. 8 luglio 2016, n. 43*, a decorrere dal 14 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 92, L.R. n. 43/2016*). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano

incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e per unità territoriale organica elementare (UTOE), e che non modificano gli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del territorio urbanizzato come definito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso.».

(40) Comma così modificato dall' [art. 12, comma 2, L.R. 8 luglio 2016, n. 43](#), a decorrere dal 14 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 92, L.R. n. 43/2016](#)).

Art. 31 *Adeguamento e conformazione al piano paesaggistico.*

1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5, dell'articolo 145, comma 4 e dell'articolo 146, comma 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni, . La conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Nel caso in cui gli organi ministeriali si esprimano in senso negativo, l'approvazione degli strumenti o delle varianti di cui al comma 1, non comporta gli effetti di cui all'articolo 143, comma 4, o di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.
3. Qualora le varianti agli strumenti di cui al comma 1, costituiscano mero adeguamento e conformazione al piano paesaggistico, alle stesse si applica il procedimento di cui all'articolo 32.

Art. 32 *Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo.*

1. Il comune adotta la variante semplificata al piano strutturale o al piano operativo e pubblica sul B.U.R.T. il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli atti sono resi accessibili sul sito istituzionale del comune. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'articolo 30 e

31, comma 3.

2. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la variante è approvata dal comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

4. Il comune invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al comma 1.

Capo II

Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi e del progetto unitario convenzionato

Sezione I

Norme comuni per i piani attuativi

Art. 107 *Piani attuativi.*

1. I piani attuativi, comunque denominati, costituiscono strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio in attuazione del piano operativo.

2. L'atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento e i beni soggetti ad espropriazione secondo le procedure e le modalità di cui al [D.P.R. 327/2001](#) e alla [legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30](#) (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).

3. Le varianti al piano strutturale o al piano operativo, correlate a previsioni soggette a pianificazione attuativa, possono essere adottate e approvate contestualmente al relativo piano attuativo.

4. Sono comunque soggetti a piano attuativo:

a. gli eventuali crediti edilizi riferibili alla compensazione urbanistica di cui all'articolo 101;

b. gli interventi di ristrutturazione urbanistica, nei casi di cui all'articolo 74, comma 13 e all'articolo 79, comma 2, lettera i bis) ⁽¹²⁵⁾;

c. [gli interventi di ristrutturazione urbanistica con perdita di destinazione d'uso agricola] ⁽¹²⁶⁾.

(125) Lettera così sostituita dall' [art. 46, comma 1, L.R. 8 luglio 2016, n. 43](#), a decorrere dal 14 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 92, L.R. n. 43/2016](#)). Il testo precedente era così formulato: «b. gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 134, comma 1, lettera f);».

(126) Lettera abrogata dall' [art. 46, comma 2, L.R. 8 luglio 2016, n. 43](#), a decorrere dal 14 luglio 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 92, L.R. n. 43/2016](#)).

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.